



## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

*Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi  
Informativi e Statistici*

*Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIV.1*

*Via Caracci, 36 – 00157 Roma  
Tel. 06.41582395 – fax 06.41582389*

*Alla D.G.T. Nord-Est  
Strada della Motorizzazione civile, 13  
30174 VENEZIA*

*OGGETTO: Quesito in merito al lavoro straordinario svolto dal personale tecnico/esaminatore ai sensi della L. 870/86.*

*In riscontro alla nota n° 5324 dell'11.09.12 relativa all'oggetto, si espone quanto segue.*

*Come è noto la Legge 870/86 all'art. 19 prevede il c.d. istituto del "conto privato" che costituisce una modalità organizzativa del lavoro "istituzionale dell'Amministrazione" mediante il quale l'ufficio viene incontro alle esigenze dell'utenza inviando il proprio personale presso la sede del privato che ne fa richiesta a spese del medesimo.*

*Attualmente tale attività è svolta dal personale tecnico e/o esaminatore in orario pomeridiano, in regime di lavoro straordinario.*

*Dalla nota che si riscontra si apprende che l'autorità contabile, che esercita il controllo sulle attività degli uffici MCTC, ha in via informale manifestato forti perplessità circa il superamento costante e sistematico del limite massimo di 9 ore di lavoro giornaliere previste dal CCNL in vigore, ventilando il sorgere di possibili responsabilità contabili.*

*Si osserva al riguardo che il CCNL 16.05.95 prevede all'art. 19, comma 4, che "l'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, ai sensi della normativa comunitaria. Dopo massimo 6 ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti".*

*In data 12.01.96 è stato stipulato un ulteriore CCNL sulle tipologie degli orari di lavoro e le parti nel sottoscrivere l'accordo hanno ribadito il rispetto del limite stabilito dall'art.19, comma 4, del precedente Contratto con esclusione di talune funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per effetto di norme di legge.*

*Nel caso di specie la Legge 870/86 prevede lo svolgimento di attività istituzionali dell'Amministrazione presso terzi, privati, che si assumono l'onere di corrispondere, al personale inviato dagli uffici MCTC, l'indennità di missione, il rimborso delle spese di trasporto, nonché il compenso per lavoro straordinario.*

*Poiché l'attività in conto privato si svolge previa prenotazione di determinate e peculiari operazioni da parte dell'utenza, è inevitabile che l'esaminatore/operatore possa protrarre la propria attività lavorativa oltre le 9 ore di lavoro giornaliero. Né è ragionevolmente ipotizzabile la improvvisa cessazione della prestazione di lavoro allo scadere delle 9 ore in quanto relativa ad attività che per loro natura non possono essere diluite nel tempo o differite ( vedi esame pratico per il conseguimento della patente di guida ).*

*Pertanto si ritiene che in presenza di specifica normativa che prevede un'attività extra ufficio ( Legge 870/86 ) e viste anche le funzioni espletate, possa ricorrere la fattispecie derogatoria prevista dal CCNL del 1996.*

*Successivamente è entrato in vigore il D.Lgs.vo n°66 del 2003 che ha abrogato tutte le disposizioni legislative in materia di orario di lavoro fatte salve quelle espressamente richiamate. Il modello regolativo attualmente vigente si fonda pertanto sul rapporto fra la normativa citata e i contratti collettivi di comparto.*

*Il citato decreto nel ribadire una serie di definizioni legate all'orario di lavoro, ha delimitato, in particolare all'art.3, la durata media dell'orario di lavoro ..."che non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario."*

*Questo limite massimo deve essere osservato come media in un periodo non superiore a 4 mesi, elevabile fino a 12 dalla contrattazione collettiva. In buona sostanza può accadere che in una delle quattro settimane prese quali parametro di riferimento, si lavori per più di 48 ore, ma nelle successive, per rispettare il vincolo della media del periodo considerato, occorre che le ore lavorate siano in numero inferiore.*

*Da quanto suesposto si ritiene che possano trovare soluzione le perplessità manifestate informalmente dall'autorità contabile nel senso che, per la programmazione delle attività in conto privato, si dovrà tener conto del limite massimo di 48 ore in media settimanali per ciascun esaminatore/operatore. Resta fermo che non dovrà essere superata tale media nei 4 mesi di riferimento.*

*Ciò comporterà da parte dei Direttori degli uffici periferici un'attenta organizzazione della turnazione degli esaminatori includente anche la tempistica per i trasferimenti dall'ufficio alla sede del privato e ritorno in modo*

*da conciliare la necessità di non eccedere il limite stabilito dalla normativa in vigore, e contestualmente di svolgere tutte le attività, in conto terzi, che vengono richieste dai privati.*

*Da ultimo si comunica che è in atto una proposta normativa finalizzata ad una integrazione della disciplina derogatoria prevista dal D.Lg. 66/2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, prevedendo che al personale del Ministero Infrastrutture e Trasporti che svolge attività specialistica in materia di motorizzazione, non si applichino le disposizioni relative alla durata massima settimanale dell'orario di lavoro, comprensiva dello straordinario.*

*IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Ing. Amedeo Fumero )*